Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103 — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 febbraio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1525.

Agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che, entro il 31 maggio 1969, sorgeranno nel territorio del comune di Monfalcone, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, sempreché non risultino producibili dalla industria nazionale.

Art. 2.

Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che sorgeranno, entro il 31 maggio 1969, nel territorio del comune di Monfalcone è concessa, per dieci anni dalla loro attivazione, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Art. 3.

Le imposte di registro e quelle ipotecarie relative al primo trasferimento di immobili, a seguito di espropriazione o di compravendita, occorrenti per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che, a partire dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 1969, sorgeranno entro il territorio del comune di Monfalcone, sono stabilite nella misura fissa di lire duemila.

Le imposte sono dovute nella misura normale qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dello atto, non sia dimostrato, con dichiarazione del Ministro per l'industria ed il commercio, ovvero con certificazione dell'Ufficio tecnico erariale, territorialmente competente, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

Art. 4.

Ai fini del trattamento tributario previsto dall'articolo 3, gli interessati devono presentare apposita domanda all'Intendenza di finanza competente la quale accerta, per mezzo dei competenti organi tecnici, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dalle imposte.

La domanda stessa deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione.

Art. 5.

Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali menzionate nell'articolo 1, sono dichiarate di pubblica utilità.

Per l'espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

Le disposizioni contemplate negli articoli precedenti si applicano anche al territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine, della estensione massima di ettari 1000, da determinarsi più specificatamente con decreto del Ministro per le finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — PELLA — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 dicembre 1961, n. **1526.**
Concessione alla Repubblica Somala di un contributo a pareggio del bilancio per l'anno 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' accordato alla Repubblica Somala un ulteriore contributo di lire 1.984.000.000 per il pareggio del proprio bilancio relativo all'anno 1961, in aggiunta a quello di lire 186.000.000 già concesso in base alla legge 9 marzo 1961, n. 157.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 dicembre 1961, n. **1527.**
Determinazione dei prezzi delle sanse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce annualmente, entro il 30 settembre, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, in base alle loro caratteristiche di resa, acidità e umidità, nonchè in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari.

I Comitati provinciali dei prezzi fisseranno annualmente i prezzi minimi delle sanse secondo i criteri suddetti.

I prezzi così stabiliti sono inseriti di diritto nei contratti di acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente inferiori fissati dalle parti.

Art. 2.

Per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1961-62 il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo precedente entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Con le stesse norme di cui all'articolo 1 verranno stabiliti i prezzi minimi per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1960-61.

Il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I Comitati provinciali dei prezzi provvedono alla fissazione del prezzo minimo nei trenta giorni successivi.

Per i contratti di acquisto delle sanse prodotte nella campagna 1960-61, non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 dicembre 1961, n. **1528.**
Assistenza tecnica pluriennale alla Somalia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' accordata alla Repubblica Somala, per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1967, una assistenza tecnica da attuare con mezzi ed esperti italiani.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1961-62 l'assistenza tecnica di cui all'articolo 1 sarà fornita per un ammontare di lire 1.200 milioni.

Alla relativa spesa sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordi-

naria del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, concernente il fondo occorrente per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Per gli esercizi finanziari successivi a quello 1961-62, le spese per tale assistenza tecnica non potranno superare, in ciascun esercizio, le somme qui appresso indicate:

esercizio 1962-63	L.	1.000 milioni
» 1963-64	»	950 milioni
» 1964-65	»	820 milioni
» 1965-66	»	700 milioni
» 1966-67	»	500 milioni

Art. 4.

Per l'assistenza tecnica di cui al precedente articolo 1 valgono le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 marzo 1961, n. 157, sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e la liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

Art. 5.

Alle spese occorrenti per la concessione di borse di studio a studenti somali che frequentino istituti italiani di istruzione in Italia, sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri relativo ai premi, sussidi e borse di studio da concedersi a cittadini stranieri.

Art. 6.

E' delegata facoltà al Governo di emanare le norme concernenti il trattamento economico del personale italiano della assistenza tecnica alla Somalia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del trattamento goduto da tale personale, o da quello con mansioni analoghe e funzioni equivalenti durante la cessata Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia nonchè dell'aumentato costo della vita in Somalia in epoca successiva al 1° luglio 1960.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 gennaio 1962, n. 5.

Aumento del contributo dello Stato al Museo nazionale del Risorgimento di Torino e concessione di un contributo annuo per il Museo centrale del Risorgimento di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo ordinario dello Stato a favore del Museo nazionale del Risorgimento di Torino disposto dallo articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 390, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, a lire 10.000.000 annue, per i compiti istituzionali.

Il relativo onere è imputato sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, corrispondente al capitolo n. 179 dello stato di previsione del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, al Museo centrale del Risorgimento di Roma è assegnato un contributo annuo di lire 3.000.000.

L'onere relativo sarà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 6.

Proroga della delega al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali e di emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva installazione della tariffa doganale comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che delega il Governo a sospendere i dazi della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta è prorogata a tutto il 31 dicembre 1964 per i fini previsti nell'articolo medesimo.

Il Governo è inoltre delegato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della tariffa doganale le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:

a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

b) per rendere definitive norme temporanee per la applicazione della nuova tariffa;

c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonchè per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali.

Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non possono determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto, salvo quanto può derivare dall'applicazione delle norme di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1960, n. 1527, che delega il Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1964, con le modificazioni di seguito indicate.

Il n. 1) dell'articolo 1 della citata legge è modificato come appresso:

« 1) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto ai limiti di tempo stabiliti nell'articolo 14 del Trattato anzidetto, alle riduzioni daziarie previste dal secondo paragrafo dello stesso articolo 14 »;

Il n. 3) dello stesso articolo 1 è modificato come appresso:

« 3) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto al limite di tempo stabilito dal primo paragrafo dell'articolo 23 dello stesso Trattato, al ravvicinamento, ivi previsto, dei dazi della tariffa doganale italiana verso quelli della tariffa doganale comune, in relazione ai corrispondenti impegni assunti dai rappresentanti degli Stati membri in seno alla Comunità economica europea ».

Il n. 4) dello stesso articolo 1 è modificato come appresso:

« 4) procedere, ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune ai sensi dell'articolo 23 del Trattato anzi citato, all'inquadramento delle sottovoci della tariffa doganale nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni, apportando altresì alle voci, alle sottovoci, alle note legali ed alle disposizioni preliminari della tariffa nazionale le aggiunte, le modifiche e le soppressioni che si renderanno necessarie in dipendenza della predetta instaurazione della tariffa comunitaria »;

Allo stesso articolo 1 è aggiunto il seguente numero:

« 6) modificare, con un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 23 del Trattato, i dazi doganali della tariffa nazionale per allinearli sulla tariffa doganale comune, ai sensi dell'articolo 24 del Trattato, nonchè attuare i provvedimenti di cui agli articoli 28, 46, 226, 228 paragrafo 2 e 235 del Trattato stesso ».

Art. 3.

Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti del precedente articolo 1 e sui provvedimenti da emanarsi in applicazione dell'articolo 2.

Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

Per il funzionamento della Segreteria tecnica, la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di sei milioni in ragione d'anno, a partire dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 1961-62 e fino al 31 dicembre 1964.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 259: « Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-62 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Racolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1962

GRONCHI

Fanfani — Trabucchi — Segni — Pella — Taviani — Colombo — Rumor — Jervolino — Martinelli

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, dal 15 dicembre 1961, della fregata « Luigi Rizzo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La fregata « Luigi Rizzo » è iscritta, a decorrere dal 15 dicembre 1961, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1962
Registro n. 4 *Difesa-Marina, foglio n.* 149

(754)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961.

Cambio della denominazione del sommergibile « Bario » in sommergibile « Pietro Calvi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Visto il decreto presidenziale 22 novembre 1953 (registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1954, registro n. 1, Difesa-Marina, foglio n. 27) col quale il sommergibile « Bario » è stato iscritto, dal 1° gennaio 1953, nel quadro del naviglio militare dello Stato;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il sommergibile « Bario » assume la denominazione di sommergibile « Pietro Calvi », a decorrere dal 16 dicembre 1961.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1962
Registro n. 4 *Difesa-Marina, foglio n.* 148

(755)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1962.

Nomina di consiglieri di amministrazione dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese » di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1958, n. 316, recante modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese »;
Considerato che in attuazione del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 316 spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominare, con proprio decreto, sei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, di cui tre in rappresentanza dei consumatori e tre dei lavoratori, su designazione, rispettivamente, delle Amministrazioni provinciale e comunale di Torino e delle Associazioni sindacali che operano in detta Provincia;
Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente la durata in carica dei consiglieri di amministrazione dell'Ente;
Considerato che il Consiglio di amministrazione dello Ente è decaduto per compiuto triennio e che pertanto occorre procedere alla nomina dei nuovi consiglieri di amministrazione di cui al citato art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 316;
Viste le designazioni a tal fine effettuate dagli organismi interessati;

Decreta:

Sono nominati consiglieri d'amministrazione dello ente morale « Alleanza cooperativa torinese », per la durata di un triennio:

a) in rappresentanza dei consumatori, i signori:
Vietti dott. Anna Maria, designata dall'Amministrazione provinciale di Torino;
Pedussia dott. Aldo e Andrea Filippa, designati dall'Amministrazione comunale di Torino;

b) in rappresentanza dei lavoratori, i signori:
Cominotti dott. Ruggero, D'Avico Renato e Antonioli Giovanni, designati dalle Associazioni sindacali operanti in provincia di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(739)

DECRETO PREFETTIZIO 6 gennaio 1962.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il proprio decreto n. 502 del 5 luglio 1960, relativo alla composizione per il triennio 1960-62 del Consiglio provinciale di sanità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli Organi consultivo del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale;
Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità in conformità al disposto dell'art. 12 del citato decreto presidenziale;

Vedute le designazioni degli Enti e delle Organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1962-1964, è costituito come segue:

Presidente:

il Prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale di Gorizia;

l'ingegnere capo del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente a Gorizia;

l'ufficiale sanitario del comune di Gorizia;

Rizzo dott. Tito, medico condotto;

il direttore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Lusa ing. Romano, presidente dell'Ospedale civile di Monfalcone;

Marchesini dott. Luigi, direttore sanitario dello Ospedale civile di Gorizia;

Cazzola prof. Renato, primario medico dell'Ospedale civile di Gorizia;

Di Domizio prof. Leonardo, primario chirurgo dello Ospedale civile di Gorizia;

Krainer dott. Bruno, medico chirurgo, specialista in pediatria;

Godeas dott. Renato, medico chirurgo;

Ledri dott. Gianfranco, medico chirurgo;

Cossa avv. G. B., esperto nelle materie amministrative;

De Grassi ing. Vigilio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Fornasir ing. Guido, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Carrara prof. dott. Nicolangelo, rappresentante dell'Ordine dei medici;

De Lorenzi dott. Angelo, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

Martellani dott. Milano, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

Cainero Beatrice, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

Rinaldi dott. Pietro, rappresentante dell'I.N.P.S.;

Bozzi dott. Argeo, rappresentante dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;

Beviglia dott. Annibale, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazione malattie.

Le funzioni di segretario verranno disimpegnate dal dott. Sergio Giacometti, consigliere della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Udine.

Gorizia, addì 6 gennaio 1962

Il prefetto: NITRI

(736)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nicastro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 191, l'Amministrazione comunale di Nicastro (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(720)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 188, l'Amministrazione comunale di Fasano (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 109.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(721)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 187, l'Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 50.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(722)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 192, l'Amministrazione comunale di Rossano (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 69.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(723)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 198, l'Amministrazione comunale di Gubbio (Perugia), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 76.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(724)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1961, registro n. 36 Interno, foglio n. 64, l'Amministrazione comunale di Cleto (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(725)

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 301, l'Amministrazione comunale di Bova (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(726)

Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 302, l'Amministrazione comunale di Fiumara (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(727)

Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 303, l'Amministrazione comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.784.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(728)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 304, l'Amministrazione comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(729)

Autorizzazione al comune di San Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 305, l'Amministrazione comunale di San Roberto (Reggio Calabria), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(730)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a sette posti di operaio qualificato nelle Scuole di polizia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 12 febbraio 1960, n. 86, con la quale è stata revisionata la tabella organica degli operai permanenti delle Scuole di polizia;

Considerato che effettuate le riserve di legge, sono attualmente vacanti sette posti di operaio qualificato, nel ruolo degli operai permanenti delle Scuole di polizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per il conferimento di sette posti di operaio qualificato nelle Scuole di polizia.

Dei suddetti sette posti, un terzo è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.

I posti riservati che non venissero coperti dagli aventi diritto, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere politico o bellico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 45:

h) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria

nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella « A » allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella « E » allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

i) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quella di cui alla lettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) a *g*) e di cui alle lettere *h*) ed *i*) assorbono ogni elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al lavoro. L'Amministrazione accerterà direttamente il possesso di tale requisito nei confronti dei vincitori del concorso;

5) aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria (licenza elementare).

Art. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, non possono, in ogni caso, essere ammessi a partecipare al concorso, coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale, ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, nonchè coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Non possono, altresì, essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso un pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatte su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel Territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta, dovranno presentare la domanda nel termine suddetto rispettivamente al Commissario generale del Governo di Trieste, al Commissario del Governo di Trento o alla questura di Aosta.

Gli operai dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande nello stesso termine a mezzo del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso cui prestano servizio.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome ed il nome:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) titoli che danno diritto ad elevazioni del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Il concorso si effettua mediante un esperimento pratico consistente in una facile prova di scritturazione attinente alle mansioni della qualifica di famiglio (rapportino per la richiesta di biancheria per una camerata; rapportino sulla avvenuta rottura di stoviglie, ecc.).

Art. 7.

Il giudizio sull'esperimento pratico sarà dato dalla Commissione prevista dal quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i concorsi di ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

Art. 8.

A parità di merito, l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

Inoltre, a parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al *Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza* - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza.

In particolare, i candidati ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualifica, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante il certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno fare risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'assunzione.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 100. dal quale risulti che il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°.

I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti al n. 2 dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della preferenza di cui all'art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

e) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

f) copia in bollo da L. 200 per ogni foglio, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) i candidati dipendenti statali, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. In detto documento devono risultare le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del precedente art. 9, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al secondo comma dello stesso art. 9.

I concorrenti che sono dipendenti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *g*) dell'art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del documento di cui alla lettera *c*) del precedente art. 9, un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Soltanto i concorrenti iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del più volte richiamato art. 9, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 11.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 5 e 8, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 9 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo il punteggio riportato da ciascun concorrente nello esperimento pratico.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 14.

Il direttore capo della divisione del personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1961

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1962
Registro n. 2 Interno, foglio n. 43. — MARTORELLA

ALLEGATO

(Modello della domanda in carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . residente a . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di sette posti di operaio qualificato delle Scuole di polizia.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano; 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .; 3) di non aver riportato condanne penali; 4) di essere in possesso del titolo di studio della . . . .; 5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . .; 6) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Con osservanza

. . . . addì . . . .

Firma ed indirizzo

. . . .

Autentica della firma

. . . .

N.B. — *A*) Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età, devono indicare in base a quale titolo previsto dall'articolo 2 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(529)

Graduatoria del concorso a posti di segretario comunale di grado iniziale indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1961.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1961, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario comunale di grado iniziale vacanti alla data della pubblicazione della graduatoria;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado iniziale, nell'ordine appresso indicato:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Cipriani Fabio	punti	76,50	su 120
2.	Tabacchi Ugo, ex combattente	»	76,08	»
3.	Amato Vincenzo, ex combattente reduce dalla prigionia	»	76,02	»
4.	Capone Francesco	»	71,75	»
5.	Zaltieri Dino	»	69,90	»
6.	De Felice Renato	»	69,31	»
7.	Pagni Vasco, ex combattente	»	69,28	»
8.	Iurilli Sergio	»	62 —	»
9.	Vista Carlo	»	59,07	»
10.	Tei Franco	»	58,93	»
11.	Brex Vito	»	58,18	»
12.	Vadalà Antonino	»	58,08	»
13.	Grimaldi Enrico	»	55,68	»
14.	Costarelli Antonino	»	55,50	»
15.	Gagliardi Biagio, ex combattente	»	55,24	»
16.	Franzoni Aldo	»	54,71	»
17.	La Marca Filadelfio	»	54,57	»
18.	Rinaldi Gian Luigi	»	54,10	»
19.	Pironti Rodolfo, ex combattente	»	54,03	»
20.	Guido Pasquale	»	54,02	»
21.	Marchica Domenico	»	53,81	»
22.	Zucca Teresio	»	53 —	»
23.	Damiani Gianfranco	»	52,84	»
24.	Sicurasa Carlo	»	52,68	»
25.	Mariotti Raffaello	»	52,66	»
26.	Bartellini Pierino	»	52,24	»
27.	Duso Gino	»	52,16	»
28.	Mantia Vito	»	52,14	»
29.	D'Asta Ottavio, profugo	»	52,13	»
30.	Lobello Giuseppe	»	52 —	»
31.	Missagia Fidenzio, ex combattente	»	51,85	»
32.	Rizzo Angelo Donato	»	51 —	»
33.	Ruggiero Giovanni, ex combattente	»	50,98	»
34.	Iannaccone Pellegrino	»	50,93	»
35.	Agnolin Nello	»	50,89	»
36.	Dioli Roberto	»	50,88	»
37.	Bellistri Giuseppe	»	50,87	»
38.	Quintino Carlo	»	50,76	»
39.	Dioli Mario	»	50,68	»
40.	Longhin Valmorino, partigiano combattente - servizio prestato quale segretario comunale	»	50,66	»
41.	D'Errico Pasquale, ex combattente	»	50,66	»
42.	Milano Salvatore, coniugato con 3 figli	»	50,66	»
43.	Magrassi Mario	»	50,66	»
44.	Bonafè Giulio	»	50,58	»
45.	Abbenante Nicola, coniugato con 2 figli	»	50,56	»
46.	Molteni Biagio	»	50,56	»
47.	Zanotti Gustavo, ex combattente	»	50,52	»
48.	De Andreis Giovanni Renzo, servizio prestato quale segretario comunale, coniugato con 2 figli	»	50,50	»
49.	Poli Walter, servizio prestato quale segretario comunale, coniugato con 1 figlio	»	50,50	»
50.	Camizzi Clemente, coniugato con 2 figli, ufficiale di complemento	punti	50,50	su 120
51.	De Vivo Carlo, coniugato con 4 figli	»	50,50	»
52.	Rossi Ivo, nato il 22 settembre 1927	»	50,50	»
53.	Manerba Giambattista	»	50,50	»
54.	Mazza Antonio	»	50,41	»
55.	Vauthier Ettore, ex combattente	»	50,39	»
56.	Bosi Angelo	»	50,28	»
57.	Laganà Antonino, ex combattente	»	50,26	»
58.	Sciacchitano Filippo, coniugato con 3 figli	»	50,20	»
59.	Miele Gustavo	»	50,20	»
60.	Del Bigo Aldo, ex combattente	»	50,16	»
61.	Miniotti Egidio, coniugato con 2 figli, servizio prestato quale segretario comunale	»	50,16	»
62.	Pepe Luigi Pio	»	50,16	»
63.	Calogiuri Lorenzo	»	50,14	»
64.	Bogliari Siro	»	50,10	»
65.	Tesoriere Francesco	»	50,06	»
66.	Simmini Oronzo, ex combattente	»	50 —	»
67.	Brovelli Angelo	»	49,57	»
68.	Tonzani Mario	»	49,17	»
69.	Marcelletti Italo	»	49,16	»
70.	De Martino Pasquale	»	49,13	»
71.	Conte Nello	»	48,66	»
72.	Galietti Vincenzo	»	47,53	»
73.	Monaco Antonio	»	47,16	»
74.	Fara Salvatore Antonio	»	47,06	»
75.	Battaglino Franco	»	47,02	»
76.	Maggiore Brizio	»	46,33	»
77.	Fiorentin Flavio, profugo	»	46,09	»
78.	Palermo Italo	»	45,93	»
79.	Torella Michele	»	45,84	»
80.	Pancaldi Loris	»	45,74	»
81.	Sanchi Giuseppe, ex combattente	»	45,63	»
82.	Porti Giuseppe	»	45,63	»
83.	Dinatolo Antonio	»	45,50	»
84.	Cinquepalmi Scipione	»	45,35	»
85.	Saporito Guido	»	45,06	»
86.	Lamacchia Angelo Raffaele	»	45,03	»
87.	Avolio Raffaele	»	44,91	»
88.	Finelli Renato	»	44,56	»
89.	Passero Vito	»	44,45	»
90.	Casillo Ciro	»	44,39	»
91.	Montelione Antonino	»	44,09	»
92.	Barbagallio Vincenzo	»	44,06	»
93,	Soldatini Irio	»	44,02	»
94.	Cecarini Franco	»	43.79	»
95.	Censabella Giuseppe	»	43,75	»
96.	Rubino Giovanni	»	43,73	»
97.	Di Naro Giuseppe	»	43,46	»
98.	Brocato Salvatore	»	43,39	»
99.	Metta Carmine	»	43,35	»
100.	Seminara Giuseppe Attilio	»	43,33	»
101.	Vitale Benito	»	43,30	»
102.	D'Orsa Andrea	»	43,29	»
103.	Paiano Giovanni, n. il 18 marzo 1931	»	43,09	»
104.	Narducci Cosimo	»	43,09	»
105.	Lombardi Nicola	»	43,03	»
106.	Vaglio Francesco	»	43,02	»
107.	Latella Lorenzo	»	43 —	»
108.	Monaco Teodoro	»	42,90	»
109.	Amico Giuseppe	»	42,84	»
110.	Mundo Giuseppe	»	42,83	»
111.	Caserta Tommaso	»	42,80	»
112.	Falanga Liborio	»	42,73	»
113.	Carretta Giuseppe	»	42,66	»
114.	Fernandez Giuseppe	»	42,63	»
115.	Di Vita Mario	»	42,62	»
116.	Bruno Salvatore	»	42,54	»
117.	Paruta Giuseppe	»	42,42	»
118.	Mondelli Vito, ufficiale di compl.	»	42,38	»
119.	Mazzaracchio Giuseppe, nato il 22 dicembre 1930	»	42,38	»
120.	Di Fede Giuseppe	»	42,38	»
121.	Piacquaddio Antonio	»	42,32	»
122.	Barbara Francesco	»	42,26	»
123.	Bonifati Gaetano	»	42,24	»

124. Duminuco Cosimo . . . . . punti 42,21 su 120
125. Capuano Rosario . . . . . » 42,12 »
126. Iodice Clemente . . . . . » 41,98 »
127. Melodia Francesco . . . . » 41,94 »
128. Lupo Vittorio . . . . . . » 41,93 »
129. Mittica Francesco . . . . . » 41,91 »
130. Pepoli Gilberto . . . . . » 41,83 »
131. Di Giovanni Antonino . . . . » 41,69 »
132. Davi Giuseppe . . . . . » 41,66 »
133. Bascetta Michelangelo, profugo . » 41,64 »
134. Pipia Giuseppe . . . . . » 41,64 »
135. Sipione Giacomo . . . . . » 41,55 »
136. Bianca Salvatore, ufficiale di compl. » 41,54 »
137. Rossin Mario . . . . . . » 41,54 »
138. Caldarella Nicolò . . . . . » 41,53 »
139. Staffieri Nicola . . . . . » 41,48 »
140. Carbone Giuseppe . . . . . » 41,46 »
141. Manfredi Elio Maria . . . . » 41,43 »
142. Dal Bello Bruno . . . . . » 41,41 »
143. Minore Vincenzo . . . . . » 41,38 »
144. Calderone Angelo . . . . . » 41,36 »
145. Berca Emilio . . . . . . » 41,24 »
146. Forte Gerardo . . . . . . » 41,22 »
147. Barbera Antonino, nato il 21 giugno 1931 . . . . » 41,18 »
148. Ferrarello Antonino . . . . » 41,18 »
149. Tennirelli Luigi . . . . . » 41,01 »
150. Bastardi Silvio . . . . . » 40,88 »
151. Pelagalli Gustavo . . . . . » 40,82 »
152. Carta Giosuè . . . . . . » 40,81 »
153. Pagani Ludovico . . . . . » 40,79 »
154. Alba Vincenzo . . . . . » 40,77 »
155. Pieroni Domenico . . . . . » 40,72 »
156. Costanzo Concetto, orfano di guerra » 40,53 »
157. Bianchi Angelo, ex combattente . » 40,39 »
158. Coletti Giancarlo . . . . . » 40,16 »
159. D'Angelo Angelo . . . . . » 40,02 »
160. Galliera Dario, servizio prestato quale segretario comunale . . » 40 — »
161. Candura Arcangelo . . . . » 40 — »
162. Feudale Antonio Marziale . . . » 39,81 »
163. Deiana Salvatore . . . . . » 39,54 »
164. Crivellaro Girolamo . . . . » 39,45 »
165. Risso Domenico . . . . . » 39,39 »
166. Nucibella Pasquale . . . . » 39,33 »
167. Del Giudice Enrico . . . . » 38,72 »
168. Ronchetti Giorgio . . . . . » 38,63 »
169. Bellucci Gaetano . . . . . » 38 — »
170. Coronin Ezio, nato il 19 novem. 1928 » 37,50 »
171. Magliulo Luciano . . . . . » 37,50 »
172. Magagna Gino . . . . . » 37,30 »
173. Monica Daniele . . . . . » 37 — »
174. Agrati Pietro . . . . . . » 36,66 »
175. Boezio Pasquale . . . . . » 36,60 »
176. Germano Giuseppe . . . . . » 36,50 »
177. Lovisa Giorgio . . . . . » 36,20 »
178. Guida Giuseppe, ex combattente . » 36,04 »
179. Mincione Mario . . . . . » 35,99 »
180. Montanari Egidio . . . . . » 35,86 »
181. Azzara Vito . . . . . . » 35,83 »
182. Giopp Giulio . . . . . . » 35,66 »
183. Cavaliere Mario, ufficiale di compl » 35,50 »
184. Palmieri Angelo . . . . . » 35,50 »
185. Siragna Umberto, invalido di guerra » 35,06 »
186. Carò Francesco . . . . . » 33,74 »
187. Barbieri Giuseppe . . . . . » 33,20 »
188. Rossini Michele . . . . . » 33,08 »
189. Schiaffo Domenico . . . . . » 33 — »
190. Marco Ciro . . . . . . » 32,66 »
191. Vaccaro Gioacchino, nato il 29 marzo 1926 . . . . » 32,40 »
192. Basile Franco . . . . . . » 32,40 »
193. Mundo Mario Carmelo, coniugato servizio prestato quale segretario comunale, nato il 14 ottobre 1930 » 32,33 »
194. Pagnussat Antonio . . . . » 32,33 »
195. De Luchi Giuseppe . . . . » 32,16 »
196. Turco Valentino . . . . . » 32,14 »
197. Magnani Giovanni . . . . . » 32,10 »
198. Tarsia Enrico . . . . . . » 32,07 »
199. Cecchini Carlo . . . . . . » 32,02 »
200. Pini Mario . . . . . . punti 31,69 su 120
201. Scalabrini Rodolfo . . . . » 31,40 »
202. Gorini Giancarlo . . . . . » 31,33 »
203. Ibba Mario . . . . . . » 31,16 »
204. Guerra Michele, servizio prestato quale segretario comunale . . » 31 — »
205. Zanardelli Renato . . . . . » 31 — »
206. Nardelli Antonio . . . . . » 30,58 »
207. Volterrani Tosco . . . . . » 30,52 »
208. Massafra Aurelio, ex combattente . » 30,50 »
209. Vero Vincenzo . . . . . » 30,45 »
210. Costanzo Michele . . . . . » 30,02 »
211. Mandatori Antonio, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 9 luglio 1931 . . . . . » 30 — »
212. Lombardo Ignazio . . . . . » 30 — »
213. Mazzara Vincenzo . . . . . » 29,60 »
214. Paramatti Giovanni, servizio prestato quale segretario comunale, coniugato con 1 figlio . . . . » 29,50 »
215. Corradini Luigi, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 30 dicembre 1926 . . . . » 29,50 »
216. Gurdo Antonio, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 25 ottobre 1928 . . . . . » 29,50 »
217. Cichello Carmelo . . . . . » 29,50 »
218. Diadori Nazario . . . . . » 29,45 »
219. Amico Salvatore . . . . . » 29,33 »
220. Miliani Giovanni . . . . . » 29,18 »
221. Marcellino Giuseppe Pietro . . » 29,08 »
222. Fistolera Firmino, n. l'8 marzo 1935 » 29 — »
223. Busillo Giovanni . . . . . » 29 — »
224. Benedetti Tiziano . . . . . » 28,66 »
225. Balzanelli Graziano . . . . » 28,49 »
226. Calvanese Carmine . . . . » 28,20 »
227. Arcuri Domenico . . . . . » 28,16 »
228. Alimonti Angelo . . . . . » 28,12 »
229. Negrello Bernardo, servizio prestato quale segretario comunale, nato il il 19 luglio 1927 . . . . . » 28 — »
230. Ferruzzi Fausto . . . . . » 28 — »
231. Costa Mariano . . . . . » 27,87 »
232. Iovino Nicola . . . . . . » 27,70 »
233. Masa Giannino . . . . . » 27,66 »
234. Iallonardi Lucio . . . . . » 27,56 »
235. Pizzi Antonio . . . . . . » 27,26 »
236. Levrino Fausto . . . . . » 27,24 »
237. Longo Luigi . . . . . . » 27,10 »
238. Betti Mario . . . . . . » 27,06 »
239. Gagliardi Angelo . . . . . » 27,02 »
240. Caruso Romano, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 20 settembre 1928 . . . . » 27 — »
241. Benassai Marcello . . . . » 27 — »
242. Asfalto Domenico . . . . . » 26,83 »
243. Chiappari Fausto . . . . . » 26,79 »
244. Zolezzi Ennio, servizio prestato quale segretario comunale . . . » 26,66 »
245. Burrello Salvatore . . . . » 26,66 »
246. Merlino Luigi . . . . . . » 26,50 »
247. Benevole Romano . . . . . » 26,43 »
248. Tempesta Paolo, ex combattente . » 26,34 »
249. Zamboni Primo, servizio prestato quale segretario comunale . » 26,33 »
250. Matteucci Gastone . . . . » 26,33 »
251. Gambaccini Aldo . . . . . » 26,28 »
252. Pisano Pietro . . . . . . » 26,20 »
253. Agammennone Franco, figlio di invalido di guerra . . . . . » 26 — »
254. Nocera Cosmo, servizio prestato quale segretario comunale . . » 26 — »
255. Morandini Giacomo, coniugato, nato il 13 settembre 1927 . . . » 26 — »
256. Nadalini Umberto, coniugato, nato il 19 maggio 1928 . . . . » 26 — »
257. Orsini Edoardo . . . . . » 26 — »
258. Di Tella Antonio . . . . . » 25,87 »
259. Cieri Alfonso . . . . . » 25,72 »
260. Boggio Giovanni . . . . . » 25,70 »

261. De Angelis Elio, coniugato con 2 figli punti 25,66 su 120
262. Deasti Giovanni » 25,66 »
263. Fileppi Marcellino » 25,52 »
264. Verrazzani Ivo 25,50 »
265. Dezi Sergio » 25,45 »
266. Perissutti Giannino » 25,37 »
267. Scarezzati Antonio » 25,33 »
268. Macrì Rocco » 25,16 »
269. Delle Site Luigi, servizio prestato quale segretario comunale, coniugato » 25 — »
270. Gallina Mario . » 25 — »
271. Branchini Brienzo » 24,93 »
272. Toppino Andrea . . . . . » 24,52 »
273. Marsili Cesidio » 24,43 »
274. Piezzani Romano . . » 24,33 »
275. Aimi Giuliano . . » 24,27 »
276. Stabili Franco . . . » 24,24 »
277. Ceccarelli Mario . » 24,18 »
278. De Bartolo Augusto . . . » 24,08 »
279. Mangiapane Antonino » 24,04 »
280. Amato Domenico . » 24,02 »
281. Gattolin Elvio » 24 — »
282. Siragusa Ennio » 23,98 »
283. Costa Angelo » 23.88 »
284. Miccoli Francesco, figlio di invalido di guerra » 23,66 »
285. Bernabei Mario » 23,66 »
286. Pesce Giuseppe » 23,62 »
287. Battigelli Luigi, profugo » 23,60 »
288. Vidotto Carlo Alberto » 23,58 »
289. Martinelli Fiorenzo . . . . » 23,35 »
290. Bianco Aldo . . » 23,33 »
291. Monne Giuseppe . . » 23,30 »
292. Coladangelo Mario . » 23,18 »
293. Bertolaia Paolino » 23,16 »
294. Saccinto Biagio Quinto » 23,14 »
295. Porcina Ilario, servizio prestato quale segretario comunale » 23 — »
296. Bianchi Elia Pietro, nato il 29 giugno 1927 » 23 — »
297. Galiano Michele, nato il 7 agosto 1928 » 23 — »
298. Borgogno Adelmo . » 23 — »
299. Legittimo Gherardo, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 12 gennaio 1928 » 22.50 »
300. Ricci Giuseppe » 22,50 »
301. Nocco Valentino » 22,35 »
302. Di Vecchia Gianfelice, servizio prestato quale segretario comunale, coniugato » 22,33 »
303. Meloni Francesco » 22,33 »
304. Salurso Francesco . » 22,28 »
305. Mascolo Guglielmo . . » 22,26 »
306. Piredda Bruno . . » 22,22 »
307. Mancabelli Ezio » 22,16 »
308. Mancini Alberto » 22,08 »
309. Occhigrossi Mario, figlio di invalido di guerra » 22 — »
310. Rossi Elio, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 7 agosto 1932 » 22 — »
311. Savignano Aldo, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 13 luglio 1933 » 22 — »
312. Galatro Vittorio » 22 — »
313. Bignotti Pietro . . » 21,74 »
314. Molino Mario . » 21,44 »
315. Doglio Giovanni Angelo » 21,37 »
316. Notti Francesco » 21,08 »
317. Caleffi Esterino » 21,06 »
318. Gentile Rosario, invalido civile di guerra » 21,04 »
319. Miceli Francesco, servizio prestato quale segretario comunale » 21 — »
320. Colella Giuseppe » 21 — »
321. Carniel Gabriele » 20,93 »
322. Pascarito Antonio, servizio prestato quale segretario comunale, coniugato . » 20,83 »
323. Susana Alessandro . . . . punti 20,83 su 120
324. Carnevale Pasqualino . . . . » 20,66 »
325. Miraglia Walter . » 20,58 »
326. Di Vincenzo Geremia » 20,54 »
327. Richichi Bruno » 20,48 »
328. Carpentiere Michelangelo, invalido per servizio militare di leva » 20,33 »
329. Consolini Giuliano, coniugato con 1 figlio » 20,20 »
330. Galetto Mario, nato il 24 novembre 1930 » 20,20 »
331. Udeschini Beniamino Mel. » 20,20 »
332. Ippoliti Ippolito, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 18 agosto 1926 » 20,16 »
333. Paoletti Pasquale » 20,16 »
334. Urru Pietro Luigi, servizio prestato quale segretario comunale » 20 — »
335. Comini Guido . » 20 — »
336. Belloli Mario » 19,85 »
337. Ribui Moro Gustavo » 19,83 »
338. Massenti Giorgio, orfano di guerra » 19,51 »
339. Cacciotti Ugo . » 19,50 »
340. Manna Mario . » 19,33 »
341. Caineri Costante » 19,24 »
342. Caputo Angelo, servizio prestato quale segretario comunale, coniugato » 19,16 »
343. Bonito Antonio, servizio prestato quale segretario comunale » 19,16 »
344. Sarti Tellio » 19,16 »
345. Longhin Lodino » 19,12 »
346. Mariani Davide » 19,04 »
347. Di Gregorio Filippo, servizio prestato quale segretario comunale, coniugato, nato il 24 marzo 1930 » 19 — »
348. Bellomo Antonio, servizio prestato quale segretario comunale, coniugato » 19 — »
349. Roman Antonio, servizio prestato quale segretario comunale » 19 — »
350. Mazzotti Andrea » 19 — »
351. Bennati Riccardo . » 18,58 »
352. Gallus Michele » 18,54 »
353. Reverberi Alceste » 18,53 »
354. Montanini Enzo . » 18,37 »
355. Miele Alfredo » 18,36 »
356. Stella Salvatore » 18,08 »
357. Piovan Alessandro » 18,04 »
358. Chiesa Giuseppe » 18,02 »
359. Piva Tullio, servizio prestato quale segretario comunale, coniugato con 2 figli » 18 — »
360. Messineo Vincenzo, servizio prestato quale segretario comunale » 18 — »
361. Montini Daniele . » 18 — »
362. Campinoti Nello » 17,56 »
363. Bonomelli Bruno » 17,52 »
364. Missiaggia Luciano, servizio prestato quale segretario comunale » 17,50 »
365. De Felice Giovanni » 17,50 »
366. Maisto Attilio . » 17,38 »
367. Ferlinghetti Angelo » 17,35 »
368. Lonardi Fabrizio » 17,20 »
369. Pinelli Flavio, servizio prestato quale segretario comunale » 17,16 »
370. Marrone Antonio » 17,16 »
371. Bove Antonio . » 17,10 »
372. Musuraca Cosimo, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 13 maggio 1932 » 17 — »
373. Burza Attilio, servizio prestato quale segretario comunale, nato l'8 novembre 1934 » 17 — »
374. Bulgari Mario, servizio prestato quale segretario comunale » 17 — »
375. Griffini Giovanni » 17 — »
376. Mascerà Signorino, servizio prestato quale segretario comunale, coniugato con 2 figli » 16,50 »
377. Francese Benedetto, servizio prestato quale segretario comunale » 16,50 »

378. Bigi Mauro	punti	16,50	su 120
379. Giacci Augusto	»	16,33	»
380. Cappato Raffaello	»	16,16	»
381. Interdonato Fernando, servizio prestato quale segretario comunale, coniugato con 1 figlio	»	16 —	»
382. Virgili Renzo, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 16 aprile 1935	»	16 —	»
383. Catino Antonio, servizio prestato quale segretario comunale	»	16 —	»
384. Zannoni Giacomo, coniugato con 1 figlio	»	16 —	»
385. Cerra Vincenzo, nato il 27 dicembre 1930	»	16 —	»
386. Perrone Michele, nato il 26 aprile 1932	»	16 —	»
387. Lipari Carla, nata il 10 dicembre 1933	»	16 —	»
388. Corradi Giuseppe	»	16 —	»
389. Simeone Antonio	»	15,72	»
390. Bernacchia Tarcisio	»	15,52	»
391. Di Tommaso Bruno	»	15,35	»
392. Chirilli Nicola	»	15,33	»
393. Valeriani Gianfranco	»	15,20	»
394. Sarchiè Ferdinando	»	15,16	»
395. Cogo Antonio	»	15,10	»
396. Cozza D'Onofrio Mario	»	15,08	»
397. Maggio Manlio	»	15,04	»
398. Bragalini Francesco, servizio prestato quale segretario comunale, coniugato	»	15 —	»
399. Pascali Antonio, servizio prestato quale segretario comunale	»	15 —	»
400. Bonaldi Omero	»	15 —	»
401. Pelaia Luigi	»	14,76	»
402. Melcarne Dana	»	14,66	»
403. Vattolo Renzo	»	14,59	»
404. Zanirato Bruno	»	14,58	»
405. Santoni Arcangelo Gabriele	»	14,50	»
406. Puxeddu Ettore	»	14,16	»
407. De Tomi Giannino, servizio prestato quale segretario comunale	»	14 —	»
408. Leonardi Romano	»	14 —	»
409. Andruet Gelsomino	»	13,87	»
410. Francese Vittorio	»	13,66	»
411. Monetti Francesco	»	13,54	»
412. Trivini Bellini Giovanni	»	13,24	»
413. Marchetto Ivo	»	13,12	»
414. Guala Giovanni, servizio prestato quale segretario comunale, nato l'8 maggio 1932	»	13 —	»
415. Di Carlo Benito, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 13 maggio 1935	»	13 —	»
416. Da Canal Giuseppe, servizio prestato quale segretario comunale	»	13 —	»
417. Pecorini Lando, nato il 25 febbraio 1936	»	13 —	»
418. Maccapani Renzo	»	13 —	»
419. Allaria Vincenzo	»	12,83	»
420. Bonfiglio Salvatore	»	12,66	»
421. Sandrini Adolfo, servizio prestato quale segretario comunale	»	12,50	»
422. Bagatti Adolfo	»	12,50	»
423. Vivaldi Dario	»	12,16	»
424. Soli Bruno	»	12,08	»
425. Scala Michele, coniugato, nato il 6 aprile 1924	»	12 —	»
426. Lezza Arachi Alfredo	»	12 —	»
427. Tropepi Francesco	»	11,93	»
428. Favari Giuseppe	»	11,89	»
429. Barba Giuseppe	»	11,66	»
430. Ferrari Mario	»	11,50	»
431. Maccarini Michele	»	11,30	»
432. Beletti Giovanni, ufficiale di complemento	»	11,06	»
433. Palumbo Arnaldo	»	11,06	»
434. Arena Francesco	»	11,02	»
435. Sinisgalli Michele, coniugato	»	11 —	»
436. Barcella Mario, nato il 16 settembre 1927	punti	11 —	su 120
437. Greco Francesco, nato il 2 aprile 1929	»	11 —	»
438. Pecorelli Giovanni, nato il 19 luglio 1930	»	11 —	»
439. Angius Salvatore, nato il 19 agosto 1931	»	11 —	»
440. Galassini Pietro	»	11 —	»
441. Callegari Pier Giuseppe	»	10,82	»
442. Tufaro Giambattista, nato il 27 aprile 1928	»	10,50	»
443. Rancan Antonio	»	10,50	»
444. De Luca Umberto	»	10,35	»
445. Mottinelli Giovan Pietro	»	10,33	»
446. Quartuccio Bruno	»	10,22	»
447. Bordin Antonio	»	10,20	»
448. Curiali Giuseppe, coniugato con 1 figlio	»	10,16	»
449. Di Martino Nicola	»	10,16	»
450. Malfitana Alfio, nato il 15 gennaio 1937	»	10 —	»
451. Blini Maurizio	»	10 —	»
452. Lago Massimiliano	»	9,87	»
453. Di Giorgio Crispino, nato il 17 settembre 1934	»	9,50	»
454. Ponzetti Savino	»	9,50	»
455. Cravello Secondino	»	9,33	»
456. Vecchio Alfio	»	9,22	»
457. Nacchi Vincenzo	»	9,16	»
458. Corridoni Gianfranco	»	9 —	»
459. Scilinguo Vincenzo	»	8,83	»
460. Donati Cesare	»	8,52	»
461. De Luca Aniello	»	8,16	»
462. Vinciguerra Franco	»	8 —	»
463. Massaccesi Alberto	»	7,93	»
464. Pitaro Francesco	»	7,50	»
465. Melon Bertino	»	7,30	»
466. Pieroni Sante, orfano di guerra	»	7,16	»
467. Campesato Pietro	»	7,12	»
468. Nobile Francesco, nato il 9 gennaio 1935	»	7,02	»
469. Ciocchetta Ivo	»	7,02	»
470. Montrone Francesco Paolo, ufficiale di complemento	»	7 —	»
471. Santoro Michele	»	7 —	»
472. Crotti Giulio	»	6,78	»
473. Amici Salvatore, nato il 4 ottobre 1928	»	6,50	»
474. Mantovani Giovanni	»	6,50	»
475. Corrà Arturo, ufficiale di complemento	»	6,33	»
476. Ghignoni Giovanni	»	6,33	»
477. Zappietro Carmelo, figlio di invalido di guerra	»	6 —	»
478. Troiani Berardo, coniugato con 1 figlio	»	6 —	»
479. Sarno Mario, nato il 15 maggio 1930	»	6 —	»
480. Pascarelli Vittorio	»	6 —	»
481. Addeo Santolo	»	5,66	»
482. Berardinone Nicolino	»	5,33	»
483. Sorci Romeo, nato il 16 giugno 1933	»	5 —	»
484. Cosenza Ugo	»	5 —	»
485. Della Mea Ferdinando	»	4,66	»
486. Bozzola Aurelio	»	4,28	»
487. Bonfanti Angelo	»	4,08	»
488. Panuccio Antonio, orfano di deceduto per causa di servizio	»	4 —	»
489. Sarrocco Claudio	»	4 —	»
490. Anceschi Claudio	»	2,66	»
491. Chiofalo Raffaele	»	2,33	»
492. Spartà Gaetano	»	2,16	»
493. Filippini Reginaldo	»	2,03	»
494. Gervasi Armando	»	2,02	»
495. Tomasino Giovanni, nato il 19 febbraio 1926	»	2 —	»
496. Fazio Roberto	»	2 —	»
497. Longo Vincenzo	»	1,83	»
498. Errico Pasquale	»	1,50	»
499. Artesini Adelmo	»	1,10	»
500. Romano Attilio	»	0,66	»
501. Tatangelo Carlo	»	0,33	»

502. Chiodo Arduino	punti	0,22	su 120
503. Gambardella Giuseppe	»	0,16	»
504. Zappietro Umberto	»	0,04	»
505. Fortuna Igino, infortunato civile di guerra	»	0 —	»
506. Cavini Benito, orfano di guerra .	»	0 —	»
507. Civilia Sergio, ex combattente .	»	0 —	»
508. Messina Gaetano, nato il 21 dicembre 1935 .	»	0 —	»
509. Lentini Graziano Carlo, nato il 2 ottobre 1938	»	0 —	»
510. Santonoceto Mario	»	0 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1962

p. Il Ministro: BISORI

(299)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica industriale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1960, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 3 novembre 1960, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattro posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica industriale, da destinare all'Ispettorato regionale del lavoro di Milano;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni, effettuate dal Presidente del Consiglio di Stato con nota n. 48 Gab. del 20 gennaio 1961, del presidente della Commissione e dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 22 del 17 gennaio 1961, per la nomina di due membri, docenti universitari;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica industriale, da destinare all'Ispettorato regionale del lavoro di Milano, è composta come segue:

Presidente:

Chiofalo dott. Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Cagliotì prof. Vincenzo, ordinario di chimica generale ed inorganica nell'Università di Roma;

Pesce prof. Biagio, ordinario di chimica fisica nell'Università di Roma;

Didonna prof. dott. Pietro, ispettore generale, capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

Franz ing. Silvio, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Braschi dott. Ernesto, ispettore superiore del ruolo Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1961
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 112. — BARONE

(758)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica industriale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1961, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 112, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica industriale;

Considerato che il prof. Vincenzo Caglioti, componente della Commissione sopra indicata, con lettera del 12 ottobre 1961, ha rassegnato le dimissioni perchè impegnato in altri lavori e che, pertanto, si rende necessaria la sua sostituzione;

Vista la nota n. 7354 datata 31 ottobre 1961, con la quale il Ministero della pubblica istruzione designa, in sostituzione del prof. Vincenzo Caglioti, il prof. Guido Sartori ordinario di chimica generale ed inorganica nell'Università di Roma;

Decreta:

Il prof. Guido Sartori, ordinario di chimica generale ed inorganica nell'Università di Roma, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica industriale in sostituzione del prof. Vincenzo Caglioti, dimissionario.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961
Registro n. 12 Lavoro e prev. soc., foglio n. 49. — BARONE

(759)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice e della graduatoria del concorso a sei posti di falegname di prima categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 2 dicembre 1960.

Nel Bollettino ufficiale n. 52 del 28 dicembre 1961, del Ministero della pubblica istruzione, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso per esami a sei posti di falegname di prima categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

(749)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice e della graduatoria del concorso a sette posti di falegname di seconda categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 2 dicembre 1960.

Nel Bollettino ufficiale n. 52 del 28 dicembre 1961, del Ministero della pubblica istruzione, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso per esami a sette posti di falegname di seconda categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

(750)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove, scritta e grafica, del concorso a dieci posti di elettricista in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1961, n. 3388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 29 maggio 1961, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di elettricista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il servizio sulle navi-traghetto;

Delibera:

Le prove, scritta e grafica, del pubblico concorso a dieci posti di elettricista, citato nelle premesse, avranno luogo rispettivamente nei giorni 3 e 4 marzo 1962, alle ore 8, presso l'Officina veicoli delle ferrovie dello Stato in via Bonsignore - Gazzi - Messina.

Roma, addì 26 gennaio 1962

Il direttore generale: RISSONE

(760)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7464 in data 23 novembre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 7465 in data 23 novembre 1961, con il quale si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Vista la lettera in data 11 dicembre 1961, con la quale l'ostetrica Moscato Vincenza ha comunicato di rinunziare alla 2ª condotta ostetrica di Cianciana;

Considerato che l'ostetrica Falcone Angela, già dichiarata vincitrice della 1ª condotta di Cammarata ha dichiarato di rinunziarvi optando per la 2ª condotta di Cianciana, avendola indicata prima nell'ordine di preferenza di cui alla domanda di ammissione al concorso;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle nuove vincitrici delle condotte ostetriche anzidette, secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 7465 del 23 novembre 1961, le ostetriche Falcone Angela, nata il 23 novembre 1924 e Reina Francesca, nata il 23 ottobre 1931, sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1960 ed assegnate, rispettivamente, alla 2ª condotta ostetrica di Cianciana ed alla 1ª condotta ostetrica di Cammarata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 23 dicembre 1961

(156) *Il medico provinciale*: INFURNA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6655 del 2 dicembre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 6656 del 2 dicembre 1961, con il quale il dott. Zappino Pasquale veniva nominato in via di esperimento ufficiale sanitario del comune di Crotone;

Visto il telegramma in data 21 dicembre 1961, con il quale il dott. Zappino Pasquale comunica di rinunziare alla suddetta nomina;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 6655 del 2 dicembre 1961;

Considerato che il dott. MattaceRaso Giuseppe che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina ad ufficiale sanitario di Crotone, sede indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6656 del 2 dicembre 1961, il dott. MattaceRaso Giuseppe è nominato in via di esperimento ufficiale sanitario del comune di Crotone in sostituzione del dott. Zappino Pasquale rinunziatario.

Lo stesso dovrà assumere servizio il 2 gennaio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello del comune di Crotone.

Catanzaro, addì 27 dicembre 1961

(158) *Il medico provinciale*: TURSI

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.